



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0014274**
del 30/11/2018 ore 12:19:54
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/SCC:fmo

Roma, 30 novembre 2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Oggetto: comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate

Gentile Presidente,

per opportuna conoscenza, al fine di darne massima divulgazione agli iscritti, si trasmettono le due comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate inerenti rispettivamente la scadenza al 7 dicembre p.v. per la sanatoria della rottamazione bis nonché le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. nell'ambito delle procedure concorsuali.

Distinti saluti.

Francesca Maione



Seg. Consig. Pers.

Cucciari Rita

Da: ASSOCIAZIONI ORDINI INTERMEDIARI
<associazioni.ordini.intermediari@agenziariscossione.gov.it>
Inviato: mercoledì 21 novembre 2018 10:43
Cc: GORRET ANTONELLA
Oggetto: Scadenza 7 dicembre per sanare le rate scadute della rottamazione bis

Buongiorno,

il **Decreto Legge n. 119/2018** prevede la possibilità di regolarizzare entro il **7 dicembre 2018** le rate scadute e non pagate a **luglio, settembre e ottobre 2018** relative alla c.d. rottamazione bis (**Decreto Legge n. 148/2017**).

Chi si mette in regola con i pagamenti, sarà ammesso automaticamente ai benefici della nuova definizione agevolata (cd. rottamazione ter), introdotta dal DI n. 119/2018. Riceverà, infatti, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione - entro il **30 giugno 2019** - una nuova Comunicazione delle somme dovute con le due rate residue (in scadenza nel 2019) "spalmate" in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura fissa dello 0,3%.

Chi invece non si metterà in regola, non potrà aderire alla rottamazione ter e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, riprenderà le procedure di riscossione.

Nell'ottica della consueta e fattiva collaborazione, Vi chiediamo di ricordare la **scadenza del 7 dicembre a tutti i vostri iscritti/associati** con le modalità che ritenete più opportune.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Relazioni Esterne e Governance
Relazioni Esterne e Istituzionali

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via G. Grezar, 14
00142 Roma
www.agenziaentrate.riscossione.gov.it



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0014018**
del 26/11/2018 ore 09:47:30
Protocollo generale - Registro E

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce.

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Direttore Generale Dott.ssa Francesca Maione

consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it

All. 1

***OGGETTO: Procedure concorsuali - Comunicazioni ai creditori - Modalità di
trasmissione al creditore Agenzia delle entrate - Indicazioni***

Con l'allegata nota prot. n. 67658 del 3 giugno 2013 questa Agenzia si rivolgeva a codesto Ordine, oltre che al Consiglio Nazionale Forense, per rappresentare una criticità inerente alle modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. nell'ambito delle procedure concorsuali in cui l'Agenzia delle entrate è soggetto creditore.

In particolare, al fine di agevolare l'espletamento degli adempimenti che la normativa di riferimento pone a carico dei creditori, si invitavano tali Ordini a sensibilizzare i propri iscritti affinché le suddette comunicazioni venissero inviate direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa, anziché a quello delle Direzioni Centrali¹.

¹ Al fine di supportare curatori, commissari giudiziali e liquidatori nella corretta individuazione della struttura a cui indirizzare le proprie comunicazioni, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it (nella sezione dedicata agli indirizzi di posta elettronica certificata reperibile

Si rappresenta che un flusso notevole di comunicazioni - anche inerenti alle fasi successive delle procedure - continua, tuttavia, a pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni Centrali (agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it) comportando l'onere di procedere al successivo inoltra alle strutture periferiche competenti con aggravii e rallentamenti nell'ambito di procedure la cui disciplina pone a carico dei creditori termini perentorii.

Ciò posto, anche in considerazione del Protocollo d'intesa Agenzia delle Entrate/CNDCEC siglato in data 2 maggio 2017 - che prevede la possibilità di «segnalare la presenza di anomalie e criticità organizzative...» nonché di «individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di sviluppare ulteriormente il rapporto di collaborazione con i contribuenti e con chi li rappresenta» - si segnala il permanere dell'esigenza che le comunicazioni di cui trattasi vengano trasmesse direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Provinciali (reperibili sul sito istituzionale seguendo il percorso *L'Agenzia> Uffici e Pec> Posta elettronica certificata-Entrate> Direzioni Provinciali*).

Si coglie da ultimo l'occasione per sottolineare che le comunicazioni destinate, invece, all'Agente della riscossione devono essere inviate ad *Agenzia delle entrate-Riscossione* (il cui indirizzo di posta elettronica certificata è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it), ente pubblico economico distinto da questa Agenzia ed istituito dall'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, per lo svolgimento - a decorrere dal 1° luglio 2017 - delle attività e dei servizi precedentemente svolti dal Gruppo Equitalia sul territorio nazionale con esclusione della Regione Sicilia. Il servizio di riscossione per tale ambito è,

seguendo il percorso *L'Agenzia> Uffici e Pec> Posta elettronica certificata-Entrate*) veniva altresì inserita la seguente Avvertenza: *Attenzione: le comunicazioni che curatori, commissari giudiziali e liquidatori sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate quale creditore nei casi di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente, individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa.*

infatti, svolto da Riscossione Sicilia S.p.A. (il cui indirizzo di posta elettronica certificata è direzione generale@pec.riscossionesicilia.it).

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
Pier Paolo Verna
Firmato digitalmente

Un originale del presente documento è archiviato presso questa Divisione

Roma, 29 8/10. 2013

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Forense

***OGGETTO: Procedure concorsuali - Trasmissione delle comunicazioni ai creditori
Precisazioni***

Nell'ambito degli adempimenti che la legge fallimentare pone a carico di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori rientra l'invio delle comunicazioni ai creditori di cui rispettivamente all'art. 92 in sede di fallimento, all'art. 171 in sede di concordato preventivo, all'art. 207 in sede di liquidazione coatta amministrativa.

Nelle ipotesi in cui tra i creditori della procedura risulti questa Agenzia, la struttura competente a ricevere le comunicazioni di cui sopra è la Direzione provinciale che è preposta all'espletamento degli adempimenti che la normativa di riferimento pone a carico dei creditori. In particolare, tale Direzione provinciale deve essere individuata sulla base del domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa.

Ciò premesso, si è riscontrato che un consistente numero di professionisti incaricati di assolvere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore trasmette le sopra menzionate comunicazioni a questa Direzione.

Tale circostanza implica l'onere da parte di questa struttura centrale di procedere all'inoltro delle stesse alle Direzioni provinciali competenti, determinando così un aggravio procedurale che assume profili di criticità attesa la natura perentoria dei termini previsti dalla disciplina fallimentare per l'insinuazione dei crediti.

Al fine di scongiurare il possibile pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva acquisizione della notizia di apertura della procedura concorsuale sull'attivazione degli adempimenti connessi alla tutela del credito erariale, sarebbe

quindi auspicabile che le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 della legge fallimentare venissero trasmesse da parte degli organi della procedura a ciò preposti direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa, anziché a quello di questa Direzione centrale.

Tanto si rappresenta per le iniziative che codesti Ordini riterranno opportuno assumere per sensibilizzare i propri iscritti in tal senso.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Lampone

